

PRIVACY E GIORNALISMO



SCUOLA DI GIORNALISMO
DINO BUZZATI

30 GENNAIO 2019

Avv. Giorgio Battaglini

DIR. INFORMAZIONE – DIR. ALLA PRIVACY

LE FONTI

NORME COSTITUZIONALI – TRATTATI EUROPEI

LEX ORDINARIE (COD. PRIVACY) – REGOLAM. EUROPEI

CODICI DEONTOLOGICI

CARTE ETICHE



NORME COSTITUZIONALI

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ART. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (...)

- **Art. 14.** Il domicilio è inviolabile (...)
- **Art. 15.** La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. (...)
- **Art. 16.** Libertà di circolazione e soggiorno

ART. 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.



LEX ORDINARIE (COD. PRIVACY) – REGOLAM. EUROP.

TRATTAMENTO

CODICE DELLA PRIVACY

~~qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.~~ **[ART.4 ABROGATO DAL D.LGV.101 DEL 10/8/2018]**

REG. (UE) 2016/679 DEL 27/4/2016 (DAL 25/5/2018)

qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

Avv. Giorgio Battaglini



DATO PERSONALE

CODICE DELLA PRIVACY

~~qualunque informazione relativa a persona fisica, ((...)), ((identificata o identificabile)), anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;~~

[ART.4 ABROGATO DAL D.LGV.101 DEL 10/8/2018]

REG. (UE) 2016/679 DEL 27/4/2016 (DAL 25/5/2018)

qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;



DATI SENSIBILI → CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI

CODICE DELLA PRIVACY

~~DATI SENSIBILI~~ i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale **[ART.4 ABROGATO DAL D.LGV.101 DEL 10/8/2018]**

REG. (UE) 2016/679 DEL 27/4/2016 (DAL 25/5/2018)

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI (ART.9)

... dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

DATI GIUDIZIARI → DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI

CODICE DELLA PRIVACY

~~DATI GIUDIZIARI~~ i dati personali idonei a rivelare provvedimenti ... in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ..; **[ART.4 ABROGATO DAL D.LGV.101 DEL 10/8/2018]**



REG. (UE) 2016/679 DEL 27/4/2016 (DAL 25/5/2018)

DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI (ART.10)

... dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

CODICE DELLA PRIVACY [Nuovo art.2 ter c.4 introdotto dal D.LGV.101 DEL 10/8/2018]

COMUNICAZIONE: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, ... dal rappresentante ... dal responsabile ... e dalle persone autorizzate, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

DIFFUSIONE: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

REG. (UE) 2016/679 DEL 27/4/2016 (DAL 25/5/2018)

... la **comunicazione** mediante trasmissione, **diffusione** o **qualsiasi altra forma di messa a disposizione**





LEGITTIMA
ACQUISIZIONE
NOTIZIE

(Comunicazione)

≠

LEGITTIMA
DIVULGAZIONE
NOTIZIE

(Diffusione, pubblicazione)

Notizie pur legittimamente acquisite NON sempre
possono essere legittimamente divulgate

CODICE DELLA PRIVACY

L'AMBITO GIORNALISTICO (PARTE II TITOLO XII)

Art. 136 - Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero

Art. 137 - Disposizioni applicabili

Art. 138 - Segreto professionale

Art. 139 - ~~Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche~~
(Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche) **Così**
modificato dal D.LGV.101 DEL 10/8/2018]



CODICE DELLA PRIVACY

ART.136 - FINALITÀ GIORNALISTICHE E ALTRE MANIFESTAZIONI DEL PENSIERO

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano **ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento** al trattamento:

- a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
- b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
- c) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione **anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione accademica, artistica e letteraria.**



CODICE DELLA PRIVACY

ART. 137 (DISPOSIZIONI APPLICABILI)

1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 [ndr, *categorie particolari di dati personali*] e 10 [ndr, *dati personali relativi a condanne penali e reati*] del Regolamento anche senza il consenso dell'interessato, purchè nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139.

2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni relative:

a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-*septies* e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-*quinquiesdecies*;

b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento.

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'*essenzialità dell'informazione* riguardo a *fatti di interesse pubblico*. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

Avv. Giorgio Battaglini



CODICE DELLA PRIVACY

ART. 138 SEGRETO PROFESSIONALE

1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo **7**, ~~comma 2, lettera a)~~ 15, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento, restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

Così modificato dal D.LGV.101 DEL 10/8/2018]



CODICE DELLA PRIVACY

Capo II - Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche e ad altre manifestazioni del pensiero
Così modificato dal D.LGV.101 DEL 10/8/2018]



CODICE DELLA PRIVACY

ART. 139 (REGOLE DEONTOLOGICHE RELATIVE AD ATTIVITÀ GIORNALISTICHE)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevedono misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla vita o all'orientamento sessuale. Le regole possono anche prevedere *forme particolari* per le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento [Ndr, *informativa*].
2. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle stesse che non sono adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.
3. Le regole deontologiche e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 2-quater.
4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole deontologiche, il Garante puo' vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento.
5. Il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto a recepire.

Così modificato dal D.LGV.101 DEL 10/8/2018]

Avv. Giorgio Battaglini



ALTRE LEGGI E CODICI



Normative previgenti che, in specifici settori, statuiscono la necessità di riservatezza, di tutela della dignità e dell'identità personale dei soggetti

ALTRE LEGGI E CODICI

ART. 734 BIS C.P.: DIVULGAZIONE DELLE GENERALITA' O DELL'IMMAGINE DELLA PERSONA OFFESA DA ATTI DI VIOLENZA SESSUALE

ART.13 C.P.P. MINORI: DIVIETO DI PUBBLICAZIONE E DI DIVULGAZIONE

ART. 50 COD. PRIVACY: NOTIZIE O IMMAGINI RELATIVE AI MINORI

ART. 52 COD. PRIVACY: DATI IDENTIFICATIVI DEGLI INTERESSATI



REGOLE DEONTOLOGICHE RELATIVE AD ATTIVITÀ GIORNALISTICHE

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

ART. 2 BANCHE DATI ... (CD. INFORMATIVA SEMPLIFICATA)

ART. 3 TUTELA DEL DOMICILIO

ART. 4 RETTIFICA

ART. 5 DIRITTO INFORMAZIONE E DATI PERSONALI

ART. 6 ESSENZIALITÀ DELL'INFORMAZIONE

ART. 7 TUTELA DEL MINORE

ART. 8 TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLE PERSONE

ART. 9 DIRITTO ALLA NON DISCRIMINAZIONE

ART. 10 TUTELA DELLA DIGNITÀ PERSONE MALATE

ART. 11 TUTELA SFERA SESSUALE PERSONA

ART. 12 DIRITTO DI CRONACA NEI PROC. PENALI

ART. 13 AMBITO APPLICAZIONE, SANZIONI DISCIPLINARI



REGOLE DEONTOLOGICHE RELATIVE AD ATTIVITÀ GIORNALISTICHE

Art. 1 Principi generali

Le presenti norme sono volte a **contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.**



La professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure.

Il trattamento dei dati attuato nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenzia nettamente da quello effettuato da altri soggetti.

Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dal considerando 153 e dall'art. 85 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”) e dal d.lgs. 30 giugno, 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”), così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Avv. Giorgio Battaglini

REGOLE DEONTOLOGICHE RELATIVE AD ATTIVITÀ GIORNALISTICHE

Art. 2 Tutela banche dati e Informativa semplificata

1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 4, n. 2, del Regolamento rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta (CD. INFORMATIVA SEMPLIFICATA), salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.

Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, **sono tutelati**, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art. 14, par. 5, lett. d), del Regolamento, nonché dell'art. 138 del Codice.

Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

Avv. Giorgio Battaglini



REGOLE DEONTOLOGICHE RELATIVE AD ATTIVITÀ GIORNALISTICHE

Art. 3 Tutela del domicilio

la tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora **si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione**, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.



Art. 4 Rettifica

il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, **anche in conformità al dovere di rettifica** nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

REGOLE DEONTOLOGICHE RELATIVE AD ATTIVITÀ GIORNALISTICHE

Art. 5 Dati sensibili – Art. 12 Dati Giudiziari

... il giornalista può trattare **dati personali sensibili (e *super-sensibili*) nonché dati relativi a procedimenti penali**, nell'esercizio del diritto di cronaca, per garantire il diritto all'informazione purché:

- si tratti di fatti di interesse pubblico,
- sia rispettato il principio dell'essenzialità dell'informazione,
- si evitino riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

Stabilisce altresì che in relazione a dati riguardanti **circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico**, è comunque fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

REGOLE DEONTOLOGICHE RELATIVE AD ATTIVITÀ GIORNALISTICHE

Art. 6 Essenzialità dell'informazione

E' legittima ... la divulgazione di **notizie di rilevante interesse pubblico o sociale** ... quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

Avv. Giorgio Battaglini



REGOLE DEONTOLOGICHE RELATIVE AD ATTIVITÀ GIORNALISTICHE

Art. 7 Tutela del minore

il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca e che il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca (anche fatti che non siano specificamente reati), né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.

Qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".



REGOLE DEONTOLOGICHE RELATIVE AD ATTIVITÀ GIORNALISTICHE

Art. 8 Tutela della dignità delle persone

Il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, salva l'essenzialità dell'informazione e nel caso in cui ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine;



Il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone di stato di detenzione senza il consenso dell'interessato salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, né presenta persone con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Art. 9 Tutela del diritto alla non discriminazione

Il giornalista, nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Avv. Giorgio Battaglini

REGOLE DEONTOLOGICHE RELATIVE AD ATTIVITÀ GIORNALISTICHE

Art. 10 Tutela della dignità delle persone malate

Il **giornalista**, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, **specie nei casi di malattie gravi o terminali**, è tenuto a rispettarne la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale e non pubblica dati analitici di interesse strettamente clinico.

Qualora la **persona rivesta una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica**, è ammessa la pubblicazione nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona.

Avv. Giorgio Battaglini



REGOLE DEONTOLOGICHE RELATIVE AD ATTIVITÀ GIORNALISTICHE

Art. 11 Tutela della sfera sessuale della persona

Il giornalista si astiene dalla **descrizione di abitudini sessuali** riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.

La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'**essenzialità dell'informazione** e nel rispetto della **dignità della persona** se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.



REGOLE DEONTOLOGICHE RELATIVE AD ATTIVITÀ GIORNALISTICHE

Art. 13 Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari

Le norme del Codice deontologico si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.



Le sanzioni disciplinari irrogate dall'Ordine dei Giornalisti [ora, Consigli di Disciplina territoriali] si applicano, invece, solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.

CARTE ETICHE

TESTO UNICO DEI DOVERI DEL GIORNALISTA

ART. 2 FONDAMENTI DEONTOLOGICI - Il giornalista: (...) b) rispetta i **diritti fondamentali delle persone** e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia;

ART. 3 IDENTITÀ PERSONALE E DIRITTO ALL'OBLIO - Il giornalista:

a) rispetta il **diritto all'identità personale** ed evita di far riferimento a **particolari relativi al passato**, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell'informazione;

b) nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato **valuta anche l'incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell'interessato e sulla famiglia, specialmente se congiunto (padre, madre, fratello) di persone di minore età;**

(...)

e) non pubblica i **nomi di chi ha subito violenze sessuali né fornisce particolari che possano condurre alla loro identificazione** a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime;

f) **non pubblica i nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca**, a meno che ciò sia indispensabile alla comprensione dei fatti, e comunque non li rende noti nel caso in cui si metta a rischio la loro incolumità; **non diffonde altri elementi che ne rendano possibile l'identificazione o l'individuazione della residenza;**

g) presta cautela nel diffondere ogni elemento che possa condurre all'identificazione dei **collaboratori dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza**, soprattutto quando ciò possa mettere a rischio l'incolumità loro e delle famiglie.

ART. 4 CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AD ATTIVITÀ GIORNALISTICHE (Ora, Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche)

(...) ... fa parte integrante del Testo unico, al quale viene allegato. (ALLEGATO 1)



Avv. Giorgio Battaglini

SI CONSIGLIA LA LETTURA



**LIBRO PRIVACY E
GIORNALISMO, ED. 2012**

**SCARICABILE
GRATUITAMENTE DAL SITO
DEL GARANTE**



Avv. Giorgio Battaglini

*Avv. Giorgio
Battaglini*

Foro di Venezia

www.studiobattaglini.eu

Twitter @Giospam





PROBLEMI NELL'EPOCA DI INTERNET

Avv. Giorgio Battaglini

PROBLEMI NELL'EPOCA DI INTERNET



- IL PERICOLO DELLE FONTI ONLINE (Blog, altre testate, FB, Twitter, etc.)
- DEBOLEZZA DELLA RETTIFICA
- MOTORI DI RICERCA, CACHE E DIFFICOLTA' DI RIMOZIONE
- DIRITTO ALL'OBLIO





Sempre più urgente operare un aggiornamento del codice di deontologia (All. A1) risalente al 1998, data la rilevanza assunta dalla dimensione digitale ed il crescente impatto di internet e dei social network sui diritti della persona



NEL MARZO 2014 LA
PROPOSTA DI MODIFICA
DEL CODICE DEONTOL.

PREVEDEVA

ESPRESSAMENTE IL

**DIRITTO
ALL'OBLIO**



CODICE DI DEONTOLOGIA

(Proposta garante)

Art. 4

Tutela dell'identità personale e **diritto all'oblio**

1. I dati personali pubblicati in archivi telematici vengono aggiornati o integrati secondo gli sviluppi dei fatti, su specifica e documentata richiesta dell'interessato ovvero su prescrizione del Garante.

2. I dati personali, pur legittimamente diffusi in origine ma relativi a notizie il cui interesse pubblico sia affievolito in ragione del tempo trascorso, sono sottratti all'indicizzazione dei motori di ricerca esterni al sito di provenienza su specifica e documentata richiesta dell'interessato ovvero su prescrizione del Garante.

3. Il giornalista evita di far riferimento, quando ciò non alteri il contenuto della notizia, a particolari relativi al passato.

4. Nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato, il giornalista valuta anche l'incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell'interessato.

DATI LEGITTIMI

ACCESSIBILI

MA

- AGGIORNAMENTO

- NO INDICIZZATI

Avv. Giorgio Battaglini



NEL MARZO 2014 LA
PROPOSTA DI MODIFICA
DEL CODICE DEONTOL.

PREVEDEVA

ESPRESSAMENTE UN

**NUOVO DIRITTO
DI RETTIFICA**



CODICE DI DEONTOLOGIA

(Proposta garante)

Art. 5 Diritti dell'interessato

1. L'interessato è informato dei contatti attraverso i quali può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003.

2. Fermo restando quanto previsto dalla legge sulla stampa e dalla legge professionale, i dati personali risultati inesatti, incompleti o che siano riferiti a persone estranee ai fatti sono corretti senza ritardo e pubblicati con evidenza analoga, anche ai sensi degli artt. 7 e 145 del d.lgs. 196/2003.

2. La rettifica di una notizia è pubblicata se non contiene dati inesatti o illeciti ed è basata su informazioni verificabili e non su mere opinioni personali.

Articolo 4 Rettifica

(cfr. nuovo art. 5.2)

1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

CODICE DI DEONTOLOGIA

(Proposta garante)

Art. 13 Tutela della dignità delle persone

1. Il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine. Tale cautela si estende anche alle persone decedute o suicide.

2. Il giornalista, salvo che per denunciare abusi o che abbia ottenuto il consenso dell'interessato, non diffonde immagini di persone in manette o soggette a mezzi di coercizione fisica.

Articolo 8 Tutela della dignità della persona

(cfr nuovo art. 13)

1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.

2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.

3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

**DATI INESATTI O
INCOMPLETI O
RIFERITI A TERZI**

RETTIFICA

DIGNITA' PERSONE

SI ESTENDE A

DECEDUTI E

SUICIDI

Avv. Giorgio Battaglini

PROBLEMI NELL'EPOCA DI INTERNET



IL PERICOLO DELLE FONTI ONLINE

La prima raccomandazione del Garante ai giornalisti è del luglio 2009 (*Lettera al Cnog e Fieg*), l'ultimo monito è invece contenuto nella relazione annuale presentata dal Garante martedì scorso

Necessario verificare **esattezza, completezza e pertinenza** dei dati (info e immagini) presi da internet e in particolare dai social network (Es. Facebook, Twitter, Instagram).

Avv. Giorgio Battaglini





DEBOLEZZA DELLA RETTIFICA

Lo strumento tradizionale della rettifica, mai dimostratosi particolarmente valido, se utilizzato per le notizie in rete mostra ancora più la sua inefficacia e inadeguatezza alle nuove tecnologie



PROBLEMI NELL'EPOCA DI INTERNET



MOTORI DI RICERCA, CACHE E DIFFICOLTA' DI RIMOZIONE

Anche se rettificate/cancellate, le informazioni inesatte o non aggiornate o trattate in violazione alla legge contenute in una pagina web, potrebbero essere ancora reperibili nelle copie cache dei siti e negli abstract che compaiono nelle pagine dei risultati della ricerca nei vari motori di ricerca





DIRITTO ALL'OBLIO

... il diritto del soggetto a veder dimenticata, cancellata o aggiornata, una notizia che lo riguarda (e che sia entrata nella sfera della conoscibilità pubblica in modo lecito) e che, per il decorso del tempo, manchi l'attualità dell'interesse alla sua conoscenza.

PROBLEMI NELL'EPOCA DI INTERNET



DIRITTO ALL'OBLIO

L'identità personale è la proiezione dell'immagine di sé nel contesto sociale e non coincide con la reputazione.

Il diritto all'identità è la pretesa a non veder alterato il proprio patrimonio personale e protegge anche da attribuzioni positive, ad es. falsamente meritorie, ovvero in caso di informazioni meramente de-contestualizzate e quindi distorte, superate, non più vere, ma non necessariamente false.

Il **diritto all'oblio** coincide con il diritto all'identità proprio nell'ambito di quest'ultima non (più) corretta rappresentazione dell'individuo.

Avv. Giorgio Battaglini

PROBLEMI NELL'EPOCA DI INTERNET



DIRITTO ALL'OBLIO

Cass. 5 aprile 2012, N.5525

PARTENDO DAL PRESUPPOSTO CHE ...

... **il diritto all'oblio salvaguarda in realtà la proiezione sociale dell'identità personale, l'esigenza del soggetto di essere tutelato dalla divulgazione di informazioni (potenzialmente) lesive in ragione della perdita (stante il lasso di tempo intercorso dall'accadimento del fatto che costituisce l'oggetto) di attualità delle stesse**, sicché il relativo trattamento viene a risultare non più giustificato ed anzi suscettibile di ostacolare il soggetto nell'esplicazione e nel godimento della propria personalità.

Avv. Giorgio Battaglini



*Avv. Giorgio
Battaglini*

Foro di Venezia

www.studiobattaglini.eu

Twitter @Giospam

